



Diritto & Fisco



VIDEOFORUM 2023/ Il ministro del lavoro Calderone anticipa le modifiche al dl Dignità

Contratti a termine più facili Stop a causali rigide, sì all'esperienza della contrattazione

DI ANNA LINDA GIGLIO

Meno lacci sui contratti a termine. Quindi spazio ai rinnovi con causali «che nascono dall'esperienza della contrattazione collettiva» e stop a quelle «che in sé portano a una tipizzazione di condizioni che poi sono di difficile applicazione e che sono foriere di possibile contenzioso». Il cambio di paradigma nella gestione dei rapporti a termine è stato anticipato dal ministro del lavoro,



MARINA CALDERONE
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Marina Calderone

Marina Calderone, nel corso del 6° Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, organizzato da *ItaliaOggi*. «Credo che si parli da un assunto sbagliato», ha detto il ministro, «quello

di considerare la flessibilità come precarietà. Credo che esista una flessibilità che come tale è necessaria, perché consente a imprese e lavoratori di uniformarsi alle situazioni di mercato. E poi ci sono norme flessibili che vengono male utilizzate». Per la Calderone, invece, le norme stringenti introdotte dal decreto dignità (dl 4/2019) danno del contratto a termine una lettura negativa, sul «presupposto che sia una forma di precarizzazione del mondo del lavoro». «Non lo è», ha scandito il ministro, «laddove c'è la possibilità di utilizzarlo in modo sapiente per costruire delle carriere che necessariamente saranno caratterizzate da una serie di lavori diversi ma che fanno anche crescere professionalmente». Da qui la necessità di rimettere mano alla normativa e allo stesso tempo intervenire per «mettere in condizione lavoratrici e lavoratori, appena un contratto finisce, di accedere a nuove offerte di lavoro in tempi brevi».

I contratti a termine non saranno i soli a subire ritocchi in chiave di semplificazione. «Se dovessi presentare un decreto solo su questo», ha detto il ministro, «avrei già un tomo molto alto di proposte». A partire dal decreto Trasparenza dello scorso anno che «ha cambiato le modalità con cui si forniscono le in-



Il tavolo dei relatori del VI Forum nazionale dei commercialisti

formazioni ai lavoratori in fase di assunzione e che ha avuto il merito e il demerito di produrre delle comunicazioni di lunghezza inaudita, 31 pagine per dire quello che è già previsto nei ccnl e spesso dicendolo in modo complesso». A questo, ha aggiunto Calderone, «si sommano le tante semplificazioni che si possono fare a costo zero e che possono però portare valore alle aziende e ai professionisti. Renderlo più semplice non vuol dire renderlo più banale, ma più efficace».

Il ministro si è soffermato anche sui tavoli aperti con le parti sociali. A cominciare da quello sulla sicurezza del lavoro, avviato nei giorni scorsi con l'obiettivo di arrivare a «un patto per la sicurezza che coinvolga tutti gli attori, istituzioni, parti socia-

li e mondo dell'istruzione». «Occorre guardare alla sicurezza e alla salute nel loro complesso», ha spiegato, «non solo con interventi normativi ma andando a toccare il cuore nevralgico del problema, la prevenzione e la cultura in materia». Partendo dai giovani, con l'inserimento della sicurezza nei programmi scolastici, nelle università, nei percorsi di alternanza lavoro. Quanto al tavolo sul lavoro autonomo (riconvocato per il 2 febbraio), il ministro ha sottolineato l'importanza di individuare le azioni a sostegno del comparto libero-professionale. «Il tema è molto ampio», ha sottolineato, «perché attiene a molti argomenti, dall'equo compenso al fisco, dalla tutela previdenziale al welfare». «Ci sono i presupposti», ha

aggiunto Calderone, «per andare oltre l'equo compenso, che comunque è un principio da riaffermare, con l'impegno a migliorare le norme, a implementarle, ad aggiungere strumenti a sostegno dei professionisti».

Sul coinvolgimento di tutti gli attori, pubblici e privati, si fonderà la riforma del reddito di cittadinanza. Dopo aver ricordato la scelta di dividere la platea dei beneficiari tra chi avrà bisogno di un sostegno perché non pronto al mondo del lavoro (persone anziane, disabili, con figli minori) e chi invece potrà essere avviato a un impiego, il ministro del lavoro ha spiegato che saranno usati «tutti gli strumenti, guardando in modo inclusivo al sistema, completando il piano di potenziamento dei centri dell'impiego da concludere e coinvolgendo anche le agenzie private che hanno competenze importanti e maggiore prossimità al mondo delle imprese». «L'impegno è totale», ha aggiunto, «per trovare strumenti innovativi ma anche per implementare quello che abbiamo, a volte male utilizzato per eccesso di frammentazione. Il nostro obiettivo deve essere il lavoro e il mio impegno è nei confronti dei giovani, per metterli nelle condizioni di migliorare capacità e presa sul mondo del lavoro».

— © Riproduzione riservata —

L'INTERVENTO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

Pnrr, il governo al lavoro per snellire la governance

DI GIULIA SIRTOLI

Il governo ha in cantiere una governance più snella in grado di rispettare le tempistiche per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Si va inoltre verso la formulazione di risposte adeguate all'Inflation Reduction Act americano in sede europea. È questo, in sintesi, quanto sottolineato da Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, intervenendo al 6° forum nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenutosi ieri e organizzato da *ItaliaOggi* e Cnpr.

Il ministro Fitto, che gioca un ruolo chiave in termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha ribadito la necessità di «dare vita a un processo di semplificazione e a una governance che sia in grado di rispettare i tempi che abbiamo di fronte con competenza e capacità di spendere bene le risorse».

Fondamentale, inoltre, come ha ricordato Raffaele Fitto, il coordinamento del Pnrr con le altre politiche di coesione, «per evitare eventuali sovrapposizioni» con altri programmi europei.

Sul fronte europeo, ha proseguito, è forte l'impegno dell'esecutivo

riguardo la posizione dell'Ue rispetto ai recenti strumenti messi in campo dagli Stati Uniti in risposta alla congiuntura economica.

Più nel dettaglio, Raffaele Fitto ha definito l'Inflation Reduction Act americano «uno stimolo importante che deve portare all'adozione di scelte strategiche a sostegno del nostro sistema imprenditoriale messo a dura prova dalla crisi energetica e dall'aumento dei costi delle materie prime, scaturiti dal conflitto in Ucraina», assicurando che il governo di cui fa parte è attualmente al lavoro «per dare risposte adeguate e coordinate con l'Europa».



Raffaele Fitto

L'annuncio del viceministro Sisto. Previdenza, regolamento investimenti entro fine giugno


Equo compenso in arrivo

Ok alla Camera in settimana, poi iter rapido in Senato

DI MICHELE DAMIANI

Approvazione dell'equo compenso alla Camera entro questa settimana, poi un passaggio veloce al Senato. La norma potrà essere ancora modificata perché «sicuramente migliorabile». Con il ritorno alle tariffe che non può essere considerato solo una provocazione, ma che necessita di riflessioni. Sono le parole di **Francesco Paolo Sisto**, viceministro alla giustizia, intervenuto ieri nel corso del 6° forum nazionale dei commercialisti, organizzato da ItaliaOggi e Cnpr.

Sempre ieri, alla Camera, è iniziata la discussione sulla proposta di legge per l'equo compenso (atto Camera 338). Dal viceministro, quindi, è arrivata la comunicazione che il testo potrà avere l'ok dell'aula di Montecitorio già entro questa settimana. Una misura «che è sicuramente migliorabile e sulla quale si potrà tornare in futuro, soprattutto per risolvere alcune criticità come le sanzioni ai professionisti». Il viceministro ha anche aperto a una possibile riflessione sul ritorno alle tariffe professionali; sollecitato da una domanda, ha risposto che la questione non è «una semplice provocazione», ma che sarà necessario fare delle ri-



Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia

flessioni. Comunque, già l'equo compenso con il riferimento ai parametri ministeriali dimostra che «le tariffe non sono morte, ma sono un costante punto di riferimento».

Di professionisti e in particolare di previdenza ha parlato il sottosegretario al Mef **Federico Freni**, che ha annunciato l'arrivo del nuovo regolamento sugli investimenti delle casse di previdenza: «Nella legge di bilancio abbiamo approvato una norma che ha cambiato il contesto degli investimenti che oggi prevede un regolamento cornice, approvato dai ministeri vigilanti, nel cui ambito si vanno ad inserire i regolamenti di ciascuna cassa, dando quindi maggior valore e peculiarità ad ognuno. Questo consentirà

ad ogni cassa di continuare a svolgere il ruolo di stabilizzatore del sistema proseguendo negli investimenti. Il governo è al lavoro e mi auguro che prima del 30 giugno avremo un nuovo assetto regolamentare», le parole di Freni.

Uno degli argomenti centrali nelle discussioni del forum di ieri è stato la semplificazione. La sottosegretario al Mef **Lucia Albano** ha incentrato su questo il suo intervento: «semplificazione e riforma del rapporto tra fisco e contribuente sono punti all'ordine del giorno del governo. In Italia sono 257 i giorni dedicati allo stato, nel Regno Unito sono 86. Dobbiamo invertire questi numeri e, allo stesso tempo, abbattere la pressione fiscale». Albano ha poi messo l'accento sulla necessità di

spingere le materie Stem, in particolare tra le donne.

Sempre in tema di semplificazione, anche se più sul lato della riscossione, è intervenuto il presidente della commissione finanze del Senato **Massimo Garavaglia**. In particolare sul magazzino fiscale, la mole di cartelle esattoriali non rimosse, che ormai ha superato i mille miliardi. Secondo Garavaglia una possibile soluzione è quella della semplificazione. «In quest'ottica il regime dei minimi è una grandissima semplificazione, per cui decine di miliardi di contribuenti e di imprese vengono tolte dall'attenzione dell'Agenzia delle entrate perché diventa talmente semplice che non c'è la necessità di un grande impegno delle Entrate che si potranno quindi occupare di tipologie diverse di recupero di evasione».

Ancora semplificazione al centro di un altro intervento, quello di **Marco Osnato**, presidente della commissione finanze della Camera: «per la semplificazione è necessario rivedere i testi unici, che devono essere più snelli e di più facile interpretazione, eliminando quel lunghissimo corollario di circolari che finisce sempre per complicare la vita a cittadini e imprese. In questa fase storica bisogna garantire con forza i diritti dei con-

tribuenti. Guardando al passato recente non credo che le sanatorie fiscali siano state troppe, ma senza dubbio sono state molto coraggiose in quanto hanno affrontato problemi endemici del nostro fisco, spesso troppo complicate».

Alberto Gusmeroli, presidente della commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, ha illustrato la nuova indagine sul made in Italy lanciata dalla commissione che presiede: «l'obiettivo finale è quello di arrivare a un disegno di legge sulla valorizzazione del made in Italy, che avrà una parte importante nella lotta alla contraffazione. Sentiremo centinaia di player del settore per capire come muoverci ed arrivare a presentare un provvedimento organico, valorizzando in questo modo la centralità del Parlamento».

Nell'ultimo intervento di giornata, infine, **Emiliano Fenu** (M5s) ha illustrato come dovrebbe funzionare il cashback fiscale, che potrebbe trovare strada nella riforma fiscale: «la possibilità di pagare spese detraibili con un sistema tracciabile ed avere un rimborso immediato del 19% sul proprio conto corrente. Una proposta di semplificazione concreta, che è stata accolta dal governo».

Le risposte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza

ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti al VI Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi del 23-24 gennaio 2023

SUPERBONUS Pagamenti senza bonifico parlante

Domanda

Si chiede se, in caso di errato pagamento (con bonifico ordinario) delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) è possibile applicare le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E/2016.

Risposta

Come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del benefi-

ciario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Al riguardo, con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E è stato confermato, richiamando la risoluzione n. 55/E del 2012, che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. In sostanza, il Superbonus non potrà essere riconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.

Inoltre, con la citata circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 richiamata da ultimo dalla circolare 25 luglio 2022, n. 28/E è stato ribadito che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifi-

co, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

I suddetti chiarimenti possono applicarsi anche con riferimento alle spese ammissibili al Superbonus.

FLAT TAX INCREMENTALE Flat tax incrementale e franchigia, metodo di calcolo

Domanda

Dalle disposizioni che introducono la tassazione piatta al 15%, emerge che la base imponibile tassabile con l'aliquota fissa del 15% deve essere determinata per differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Dalla relazione tecnica si comprende, quindi, che la

base imponibile agevolata (incrementale e nel limite di 40 mila euro) deve essere determinata tenendo conto di una franchigia pari al 5% calcolata sull'importo più elevato dichiarato in uno dei tre periodi d'imposta precedenti (2020, 2021 e 2022). La conseguenza è che, si ritiene, se un professionista dichiara, nel 2023, un reddito pari a 100.000 euro mentre nel 2022 ha dichiarato 90.000 euro, nel 2021 euro 80.000 e nel 2020 euro 85.000, la differenza (pari a 10.000 euro) tra il reddito 2023 (100.000 euro) e quello più elevato (2022) dichiarato in un anno del triennio precedente (90.000 euro), occorre effettuare la decurtazione (franchigia) del 5% da calcolare sul reddito più elevato del triennio (90.000 x 5% = 4.500), con la conseguenza che la base imponibile, da tassare al 15%, risulta pari a 5.500 euro (10.000 - 4.500 = 5.500) e l'imposta dovuta ammonta a 825 euro; sulla ulteriore quota di reddito, si rende inevitabilmente applicabile la tassazione Irpef progressiva.

Si chiede conferma della modalità di determinazione della fran-

Quando si parla di salute, **UniSalute risponde.**

UniSalute è la risposta concreta ed efficace
a tutte le esigenze sanitarie assicurative.

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

Il viceministro Leo anticipa alcuni contenuti della prossima riforma del fisco. Statuto doc

Il nuovo catasto può attendere

Meno tasse per chi assume. Soggetti non Ires, addio Irap

DI ANDREA BONGI

La revisione delle rendite catastali può attendere. E meno tasse per chi assume: saranno introdotti meccanismi di riduzione dell'imponibile per le imprese che reinvestono gli utili conseguiti in nuove assunzioni o in acquisto di beni strumentali nuovi. Ma non solo. Previsto l'addio dell'imposta regionale sulle attività produttive per tutti i soggetti non Ires. Mentre lo statuto del contribuente sarà elevato a norma di rango superiore alla legge ordinaria.

Sono queste, fra le altre, alcune delle anticipazioni sulla prossima riforma del fisco che il viceministro all'Economia e alle finanze, Maurizio Leo, ha illustrato ieri alla giornata inaugurale del 6° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi* e dalla Cnpr.

Non c'è fretta per la revisione del catasto dunque, e, più in generale, delle rendite catastali. Il nostro paese, ha precisato Maurizio Leo, è fra quelli che ha i valori immobiliari più aggiornati dell'intero scenario europeo, per cui non vi è, allo



Il viceministro Maurizio Leo nel corso del suo intervento

stato attuale, alcuna necessità di procedere all'ennesima revisione delle rendite catastali. «Contiamo invece di portare la delega sulla riforma fiscale in consiglio dei ministri, entro la fine di febbraio prossimo. La riforma che stiamo realizzando», ha specificato Leo, «si baserà essenzialmente sui seguenti quattro pilastri: principi generali, tributi, procedure e sanzioni». In ognuno dei quattro ambiti verranno introdotte modifiche profonde con l'obiettivo principale di razionalizzare il sistema tributario italiano che, a causa di una continua e straripante attività normativa, ha perso, in massima parte, i suoi principi basilari.

Tra le operazioni più im-

portanti da realizzare il viceministro ha ricordato un'attività di codificazione attraverso la quale riunire, in pochi testi unici, le normative tributarie principali. Necessaria anche un'operazione di razionalizzazione delle procedure fiscali a partire dagli interpellati e dalle attività di accertamento.

Tra i meccanismi incentivanti, Leo ha annunciato l'introduzione di una agevolazione fiscale sugli utili che le imprese reinvestiranno sia in assunzione di nuove personale che in investimenti in beni strumentali.

Da rivedere, nel suo complesso, anche la tassazione delle persone fisiche. Al di là della riduzione e raziona-

lizzazione delle aliquote e degli scaglioni, il numero 2 di via XX Settembre, ha sottolineato la necessità di rimettere mano, in ottica semplificazione, anche alla mole di deduzioni e detrazioni dall'imposta sulle persone fisiche che hanno raggiunto ormai dimensioni non più sostenibili.

Parole importanti anche per i professionisti e per il ruolo che gli stessi avranno nella riforma fiscale allo studio del nuovo esecutivo. Grazie alle continue interlocazioni con i professionisti, ha sottolineato Leo, sono allo studio modifiche importanti al calendario fiscale che dovrà essere ra-

essere modificato. Nello specifico si pensa ad un riequilibrio del rapporto stesso con un cambio di visione dell'amministrazione finanziaria che punterà, sempre più decisamente, verso politiche di compliance fiscale. L'idea è quella di riproporre il concordato preventivo biennale per le imprese di minori dimensioni e la cooperativa compliance per le realtà societarie di maggiori dimensioni. In entrambi i casi sarà fondamentale il ruolo che dovranno giocare i professionisti che, affiancando le imprese loro clienti, favoriranno la riuscita di tali nuove politiche di compliance fiscale.

Grazie alla mole di informazioni di cui dispone il fisco, ha ricordato in conclusione il vice del ministro Giorgetti, la previsione di un reddito imponibile su base biennale sarà un'operazione tutto sommato semplice e anche equa. Una volta che il contribuente avrà accettato il concordato fiscale su base biennale, non dovrà più preoccuparsi della variabile tributaria avendo la possibilità di poter totalmente disporre degli eventuali extra redditi conseguiti.

—© Riproduzione riservata—

Meccanismi di riduzione dell'imponibile per le imprese che reinvestono gli utili in beni strumentali nuovi

lizzato e reso più consono alle esigenze di una generale semplificazione degli adempimenti annuali. Anche il rapporto fra il fisco e i contribuenti dovrà

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il professionista non fa retroattivamente da sostituto

chigia del 5%.

Risposta

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 55, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stabilito che:

«Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare».

Ciò posto, nel ritenere che il riferimento della decurtazione del 5 per cento a quest'ultimo ammontare debba esse-

re inteso nel senso di calcolare la stessa sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, e che tale importo debba essere sottratto, ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare la flat tax, dalla differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio 2022-2020, si conferma la correttezza della modalità di determinazione della franchigia del 5 per cento prospettata nell'esempio rappresentato.

REGIME FORFETTARIO Le ritenute d'acconto

Domanda

Un professionista che supera i 100.000 euro di compensi nell'anno, entrando direttamente nel regime ordinario Irpef applicherà automaticamente la ritenuta d'acconto sui compensi che riceverà da quel momento in poi, oppure dovrà applicarla retroattivamente? Inoltre, sulle operazioni passive, nel momento in cui il soggetto forfetario diventa «retroattivamente» soggetto ad Irpef come dovrà comportarsi rispetto agli acquisti di prestazioni professionali?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015) «I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta».

Inoltre, ai sensi del successivo comma 69, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario «non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».

Per effetto della modifica del comma 71 della legge di bilancio 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge di bilancio 2023 «il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000».

Ciò posto, in merito all'applicazione della «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi», l'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi co-

munque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa».

Considerato che le ritenute si rendono applicabili al momento della «corresponsione» dei compensi, si ritiene che le stesse non possano essere applicate retroattivamente.

Analogamente, per le «operazioni passive», il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui all'articolo 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

SANATORIE

Rottamazione, decadenza e rateizzazione del debito residuo

Domanda

Con la legge di bilancio 2023 è stata concessa la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi affidati al riscossore dal 1

Investire nel digitale

Investire per crescere. Automazione e digitalizzazione significano più efficienza, flessibilità e ampiezza di servizi. Grazie ai dati.

Una recente ricerca degli Osservatori Startup Intelligence e Digital Transformation Academy della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno «Imprese e startup nella transizione: innovazione digitale per un futuro sostenibile», ha evidenziato la continua crescita degli investimenti digitali, nonostante la complessa situazione macroeconomica. Si stima, per il 2023, un rialzo del 2,1% del budget ICT delle imprese italiane, con il contributo delle aziende di tutte le dimensioni, comprese le Pmi che segnano un aumento del 2,4%.

Gli investimenti dei professionisti, vero braccio consulenziale e amministrativo-finanziario delle Pmi, sembra poco allineato al trend delle imprese. Una ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale sempre della School of Management del Politecnico di Milano, segnala una spesa per le risorse digitali in calo per i commercialisti (-5,4% rispetto all'anno precedente) stabile per gli studi multidisciplinari, mentre in leggero aumento per gli avvocati e i consulenti del lavoro (rispettivamente +2,9% e +2,5%).

Che sia un problema di offerta? Che ci sia il timore di poca interazione tra le offerte di differenti provider? È una possibilità. Ma esiste una proposta digitale che si sviluppa lungo una sola direttrice ad alto tasso d'innovazione.

L'ecosistema Genya di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, è un progetto digitale unico dalla cui matrice sono state sviluppate tutte le soluzioni che permettono sia l'assolvimento degli adempimenti sia l'estrazione di dati e informazioni. Genya propone un'architettura unificata e interoperabile tra studi professionali e piccole e medie imprese. Soluzioni di-



gitali in cloud studiate per rendere veramente facile e naturale la collaborazione fra professionista e cliente.

Accessibile da qualunque dispositivo (desktop, notebook, tablet e smartphone) e su ogni sistema operativo, Genya significa operatività, ricerca e monitoraggio di dati e informazioni, così essenziali per la gestione sia dello Studio sia delle imprese clienti dello Studio.

Genya OneClick permette al professionista di stabilire con i propri clienti un rapporto di condivisione, interazione e collaborazione. Il portale si compone di diversi servizi tra i quali **MyDesk** che consente in tempo reale il preciso e dettagliato tracciamento di messaggi, informazioni, dati e documenti. O ancora **Consegna Fatture** che permette allo studio di trasformare automaticamente le fatture dei clienti in registrazioni contabili.

Non si può non citare **Genya Fattura SMART**, la soluzione di Genya nata per gestire il processo di fatturazione elettronica, sia attivo che passivo, in modo completamente automatizzato, completo ed integrato. **Genya Corrispettivi SMART** è la soluzione che permette di recuperare e importare automaticamente in contabilità i dati dei corrispettivi telematici dei clienti dotati di Registratori Telematici, minimizzando così perdite di tempo ed errori.

Genya Conservazione non solo assolve gli obblighi di conservazione a norma delle fatture ma offre al contempo un servizio in grado di archiviare e conservare digitalmente tutti i documenti fiscali per cui vige l'obbligo di disporre di una copia originale.

Genya Parcelazione permette in modo semplice e veloce di rilevare, va-

lorizzare e fatturare ai clienti le prestazioni effettuate. I documenti di Proforma, Parcella, Nota di credito e acconto, vengono generati in base alle prestazioni registrate e ai compensi calcolati.

Genya Telematici automatizza tutto il processo e guida il professionista passo passo, dall'importazione, al controllo e invio di dichiarazioni e deleghe all'Agenzia delle Entrate, fino al recupero delle ricevute e archiviazione del fascicolo.

Genya Studio è una funzionalità all'interno dell'ecosistema Genya realizzata per supportare puntualmente l'intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello Studio. Un vero e proprio ERP di Studio col

quale ad esempio è possibile pianificare la fatturazione periodica, controllata in tempo reale con le attività effettivamente svolte dal professionista, ed effettuare analisi sulla marginalità per verificare il costo dei servizi verso il loro rendimento.

Genya Bilancio è molto di più di una soluzione software per la gestione e l'analisi del bilancio. La soluzione permette il monitoraggio del business dei clienti in tempo reale, degli indicatori di performance, del flusso di lavoro e del rilevamento dei tempi e delle attività svolte. Con **Genya Contabilità** tutti i dati dei clienti sono sempre aggiornati e fruibili su ogni dispositivo.

La presenza di un cruscotto permette al professionista di tenere sotto controllo l'andamento dei clienti, l'avanzamento lavori, gli indici principali di performance ed effettuare automaticamente analisi e benchmarking.

Genya Dichiarativi, sviluppato in ambiente cloud e integrato con contabilità e bilancio, risolve la gestione e la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Genya CFO permette di valutare la situazione economico-finanziaria delle aziende, nonché di prevenire segnali di crisi e di gestirli, garantendo la continuità aziendale. L'innovativa soluzione è stata sviluppata per quegli studi che intendono fornire un servizio ai propri clienti per la diagnosi dello stato delle attività dell'azienda, diventando un vero e proprio CFO in outsourcing.

Dunque un Progetto a 360 gradi che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia non smetterà di sviluppare continuando a prevedere le direttrici di sviluppo che la professione dei commercialisti prenderà e cercando di offrire l'innovazione digitale necessaria alla massima produttività con il minimo impegno applicativo.



Il ministro Sangiuliano sottolinea il valore dei commercialisti nel settore di sua competenza

Cultura, pilastro di sviluppo

La ripresa post pandemia richiede figure professionali

DI GIULIA SIRTOLI

La ripresa post pandemia del settore culturale è un'importante leva economica e un pilastro produttivo del tessuto italiano da affiancare all'impresa. Le prime statistiche testimoniano che la gestione dei beni culturali sente ora più che mai il bisogno di figure professionali che ne elevino l'impatto economico, oltre che etico e morale. È questo, in sintesi, il messaggio che ha caratterizzato l'intervento del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano tramite videomessaggio alla prima giornata del 6° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili tenutosi ieri a Milano, organizzato da ItaliaOggi e dalla Cnpr.

Qualsiasi professione deve potersi alimentare di cultura, secondo il ministro Sangiuliano, che ha introdotto il suo intervento al Forum spiegando quale attenzione possa avere la materia di sua competenza con la professione dei commercialisti.

La convinzione espressa dal ministro si basa su un concetto di fondo, secondo il quale la rilevanza della cultura non si ferma al suo inegabile valore intrinseco.



Il videomessaggio al Forum del ministro Gennaro Sangiuliano

Infatti, oltre ad essere «un alimento dello spirito che eleva moralmente ed eticamente tutti quanti noi», la cultura è uno dei due grandi pilastri economico produttivi su cui l'Italia deve puntare.

Accanto all'impresa e alla sua capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando al processo il «cosiddetto genio italico», Sangiuliano ricorda che il patrimonio culturale italiano, intersecandosi con il turismo, è un «importante fattore di sviluppo della nostra nazione, un elemento di promozione, un elemento di economia».

Per questo motivo, il ministro ha lanciato alla categoria cui si è rivolto il Forum di ieri un appello a mettere

a disposizione dei beni culturali del nostro paese le proprie capacità professionali, «studiando, valutando, appropriandosi della complessa normativa che abbiamo in questo ambito».

Un invito, tra l'altro, particolarmente attuale nel periodo storico che il paese sta attraversando, essendo da poco uscito dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha, nelle parole del ministro, «fermato il mondo».

Infatti, il venir meno delle misure di contenimento legate alla pandemia ha portato le persone a tornare verso la fruizione della cultura. «Tutte le analisi dicono che nei prossimi anni aumenterà il numero delle persone che in una dimensione glo-

bale vorranno viaggiare, avere fame di conoscenza. Di fronte a tutto ciò, l'Italia è la nazione che è in grado di offrire più di ogni altra nazione al mondo sotto questo punto di vista».

Quanto fino ad ora messo in evidenza risulta essere ancora più rilevante se si considerano le ultime statistiche, ricordate dal ministro stesso, relative alla fruizione da parte del pubblico dei siti museali presenti sul nostro territorio.

«Le statistiche degli ultimi giorni», infatti, «indicano riprese alle visite ai nostri siti museali: gli Uffici di Firenze, il parco archeologico del Colosseo, il parco archeologico di Pompei, il museo archeologico nazionale di Napoli e tanti altri siti che sono disseminati sul nostro paese». Proprio qualche giorno fa, ad esempio, le Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli) hanno diffuso i dati relativi a ingressi e introiti del 2022.

Si tratta, nel dettaglio, di livelli superiori più del doppio rispetto a quelli del 2021, con oltre 4 milioni di visitatori (nell'ultimo anno pre-pandemico, il 2019, sono stati solo 300 mila in più), ma totalizzando, soprattutto, il record storico di incas-

si, schizzati a quota 35 milioni di euro (34 milioni nel 2019). O ancora, durante le aperture straordinarie natalizie il ministero della cultura ha registrato più di 400 mila ingressi nei musei nei soli tre giorni del 26 dicembre, 1 e 2 gennaio.

È chiaro, in conclusione, dove risieda per il dicastero e per il settore culturale italiano l'importanza delle professioni.

Gli esperti hanno la capacità, ha sottolineato Sangiuliano, di portare il patrimonio artistico in una dimensione di gestione aziendale ed economica.

La professionalità di dottori commercialisti ed esperti contabili, in particolare, assolve a una duplice funzione. Da un lato, cioè, sublima le potenzialità economiche del settore culturale, e dall'altro è in grado di garantire la tutela e la conservazione dal patrimonio.

A tale proposito, infatti, il ministro Sangiuliano ha ricordato che «la cultura è sì conservazione, come dice l'articolo 9 della Costituzione che ci invita a sviluppare e a tutelare la cultura, ma la cultura è anche una grande leva economica di sviluppo che incrocia il turismo che viene nel nostro paese».

— © Riproduzione riservata —

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Niente rimborso per le somme relative ai debiti definibili

gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Si chiede conferma che in caso di decadenza dalla citata definizione agevolata (c.d. Rottamazione) sia concessa la possibilità ai contribuenti di rateizzare il debito residuo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

Risposta

Diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti «rottamazioni» (cfr. art. 6, comma 4, del DL n. 193/2016, art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b), del DL n. 119/2018) e al «saldo e stralcio» previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 198, della legge n. 145/2018), nell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato

integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

Rottamazione, ritardi nelle rate

Domanda

In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l'accesso alla definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono essere regolarizzati?

Risposta

L'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ex art. 19 del DPR n. 602/1973. Pertanto, è comunque consentito avvalersi della definizione di cui ai citati commi 231 ss. dell'art. 1 della legge n. 197/2022 anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si ricorda che:

- ai sensi del comma 238 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

- ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Domanda

Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui «rateazione è in corso» e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento afferma invece che laddove si sia verificata la decadenza entro

il 31 dicembre 2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che le norme sulla remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta lettura della disposizione normativa?

Risposta

L'articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio prevede che la definizione agevolata si applica anche con riferimento agli «avvisi bonari» per i quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Come chiarito con la circolare n. 1 del 13 gennaio u.s., per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale proseguiva, senza soluzione di continui-

Il sottosegretario Bitonci: decreto entro maggio. Bonus da ridurre. F24 per i professionisti

Altri soldi su Sabatini e aiuti 4.0

In magazzino oltre mille miliardi di cartelle esattoriali

DI LUIGI CHIARELLO

Ad aprile-maggio arriverà un nuovo decreto che rifinanzia le agevolazioni Nuova Sabatini, 4.0 e gli incentivi per la crescita. In particolare, riavvieremo il bonus formazione 4.0 per cogliere le opportunità aperte dai primi segnali di ripresa: l'annuncio è del sottosegretario alle imprese e al made in Italy, **Massimo Bitonci**, intervenuto ieri durante il 6° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*. Bitonci ha poi svelato che «entro qualche mese i professionisti potranno utilizzare l'F24 per il pagamento dei contributi» e, sempre in favore della loro attività ha aggiunto: «Le libere cooperative, non legate alle grandi centrali, ma vigilate direttamente dal ministero delle imprese, saranno chiamate ad una nuova revisione biennale obbligatoria, che ne verifichi anche i requisiti di mutualità. Questa attività di revisione e vigilanza potrà essere svolta dai liberi professionisti, iscritti in un apposito elenco». Andiamo con ordine.

Bonus. Il sottosegretario ha annunciato una prossima razionalizzazione delle agevolazioni, svelando la mole di denaro pubblico oggi assorbita da tutto il sistema dei bonus: «Dal 2016 ad oggi», ha detto, «si è registrato un aumento del 21%. Secondo l'ultima ricognizione del dicastero dell'economia siamo arrivati a 740 agevolazioni e il costo complessivo per lo stato ammonta a 125 mld di euro». E ancora: «Alcuni incentivi non sono neppure conosciuti da imprese e cittadini. Non vengono utilizzati. I bonus dovranno aiutare i meno abbienti e sul versante delle imprese saranno settoriali». Poi ha spiegato: «Riproporrò l'aiuto alla formazione 4.0. E, poiché le prospettive rispetto al Def sono migliorative, verso aprile-maggio arriverà un decreto che rifinanzia Sabatini, 4.0 e misure per la crescita». Quindi, ancora sul 4.0, ha anticipato una sorta di restyling: «Non dovranno più nascere contenziosi con le Entrate; questi incentivi dovranno essere semplici e non dare adito a interpretazioni del Fisco».

Sul versante cooperativo, invece, Bitonci ha spiegato: «C'è il fenomeno delle false cooperative e il mancato pagamento dei diritti e del contributo del 3% al fondo per la mutualità. Dobbiamo rafforzare il sistema dei controlli in accordo con le coop già vigilate dalle centrali». E ancora: «Il fondo per la mutualità del 3% potrebbe essere esteso a tutte le cooperative».

Riforma fiscale. Al forum sono intervenuti anche relatori impegnati nei lavori parlamen-

tari. Il presidente della commissione attività produttive a Montecitorio, **Alberto Gusmeroli**, ha annunciato: «Presto arriverà un disegno di legge del governo per la valorizzazione del made in Italy e il contrasto della contraffazione. Scaturirà da un'indagine conoscitiva del parlamento che sentirà quasi un centinaio tra enti e associazioni». Poi, sulla riforma della fiscalità ha chiosato: «Lavoriamo all'abolizione di 20 microtasse, il cui gettito è inferiore al loro costo di gestione. E alla possibilità di rateizzare nell'anno successivo il secondo acconto con sei rate di pari importo, secondo indicazioni espresse da *Eurostat* in una risposta a quesito». Infine, sull'abolizione dell'Irap ha rilanciato: «Si può estendere anche ad snc, studi associati, stp e società di capitali. Per le stp costerebbe 1,2 mld; per gli altri occorre un'addizionale a copertura, che non cambierebbe il costo sul cittadino, ma faciliterebbe la vita ai commercialisti».

Di natura ancora più fiscale l'intervento di **Massimo Gara-**



Massimo Bitonci

vaglia, presidente della commissione finanze del senato: «Il meccanismo delle riscossioni non funziona», ha detto. «Dopo una certa anzianità, i crediti fiscali costa più recuperarli che lasciarli perdere. Il tema è evitare l'accumulo». Poi ha aggiunto: «La domiciliazione è una tipologia di riscossione che funziona, pensare a una sua estensione va negli interessi del contribuente. Il sistema garantisce il


flusso di cassa e non bisogna rincorrere chi banalmente si dimentica di pagare». Quindi, Garavaglia ha sciorinato i numeri delle cartelle esattoriali, il cui magazzino «ha superato il tetto dei mille mld». Da qui la proposta: «Occorre intervenire con diversi meccanismi operativi, primo tra tutti la semplificazione con il regime dei minimi e l'ipoteca sul bene». Mentre sulle rotazioni «va previsto un auto-

matismo». Infine, sull'evasione fiscale ha chiosato: «Serve un contrasto vero alle triangolazioni internazionali e ai magheggi sull'Iva». Sempre sul versante semplificazione fiscale, **Marco Osnato**, presidente della commissione finanze alla camera, ha aggiunto: «Vanno rivisti i testi unici; devono essere più snelli e di facile interpretazione». E in merito alle sanatorie fiscali del passato: «Non sono state troppe», ha detto, «ma sono state coraggiose, perché il nostro fisco è complicato e troppo spesso causa di errori involontari».

A fine lavori, è intervenuto **Emiliano Fenu**, capogruppo M5S in commissione finanze a Montecitorio: «Abbiamo proposto di spostare gradualmente il sistema delle detrazioni dalla dichiarazione dei redditi al rimborso diretto», ha rivelato. «Il governo ha accolto la proposta. È una sorta di cashback fiscale: il cittadino paga le spese detraibili e potrà avere il rimborso immediato del 19% sul conto corrente».

— © Riproduzione riservata —

LA GUIDA AI BONUS FISCALI SULLA CASA




CON IL TESTO AGGIORNATO DELLE NORME VIGENTI

IN EDICOLA
CON  A € 9,90*

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA DIGITALE



LA GUIDA SULLE NUOVE PENSIONI



CON IL TESTO DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

IN EDICOLA
CON  A € 9,90*

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA DIGITALE



L'Agenzia delle entrate conferma la circolare 1 su avvisi bonari e ravvedimento speciale

Irregolarità, Capodanno clou

Niente sanzioni ridotte per i decaduti al 1° gennaio 2023

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Versamenti di imposta non effettuati sempre al nodo tra sanatoria sugli avvisi bonari e ravvedimento speciale. Questo nonostante i chiarimenti forniti con la circolare n. 1 del 2023 confermati in occasione del Videoforum di ItaliaOggi di ieri. Sulla questione, peraltro, la relazione di accompagnamento al disegno di legge poi divenuto legge n. 197 del 2022, fa esplicito riferimento alle violazioni sui versamenti interessati dalla sanatoria delle comunicazioni di irregolarità e dunque non escludendo la possibilità che gli stessi possano rientrare anche nel ravvedimento speciale ove, naturalmente, non si sia generata la causa ostativa rappresentata proprio dalla notifica dell'avviso bonario.

Con riferimento alla sanatoria prevista dai commi 153 e seguenti della legge n. 197 del 2022 cioè quella specificamente destinata alla riduzione delle sanzioni sulle comunicazioni di irregolarità nella misura del 3 per cento oltre all'ampliamento del piano di rateazione in venti rate indipendentemente dagli importi, l'agenzia delle en-



Un momento dei lavori del Videoforum

trate in occasione del Videoforum di ieri ha di fatto provveduto a sintetizzare i contenuti della circolare n. 1 del 2023. Questo con particolare riferimento al fatto, ad esempio, che i contribuenti che sono decaduti alla data del 1° gennaio 2023 da rateazioni in corso in relazione alle comunicazioni di irregolarità derivanti da liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA, non potranno accedere alla riduzione delle sanzioni e dunque alle previsioni di maggior favore contenute nella legge n. 197 del 2022.

Si è inoltre avuta conferma ulteriore rispetto al fatto che le comunicazioni di irregolarità ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 36 ter del dpr 600 del 1973 beneficiano della rateazione in

venti rate non potendosi però applicare alcuna riduzione delle sanzioni che, dunque, rimangono nella misura del 20 per cento in quanto, rispetto alla sanzione edittale, si applica come noto la riduzione di un terzo.

Accantonate dunque le questioni maggiormente operative in merito alla sanatoria degli avvisi bonari (peraltro nel forum l'agenzia ha ricordato come sul sito istituzionale vi è una apposita funzionalità), restano evidentemente aperte alcune questioni tecniche di rilevante spessore. In primis, quella legata al fatto se possano rientrare o meno nella sanatoria disciplinata come ravvedimento speciale anche le violazioni riconducibili a quelle violazioni che, solo in linea astrat-

ta possono essere ricondotte a quelle definibili con i commi 153 e seguenti.

In altri termini, la questione è se una violazione commessa da un contribuente come omesso versamento possa rientrare o meno nel ravvedimento speciale laddove, in relazione alla stessa, manchi la notifica di un avviso bonario secondo le due ipotesi previste dai commi 153 e seguenti. A ben guardare, il fatto che la norma sul ravvedimento speciale indichi esplicitamente come causa ostativa la violazione di cui all'articolo 36 ter del dpr 600 del 1973 consente di affermare che, laddove un contribuente abbia ricevuto un questionario che è prodromico rispetto alla contestazione, potrebbe provvedere a sanare con un importo di sanzioni inferiore a quanto previsto in materia di avvisi bonari. Cioè inferiore a chi, evidenziando comunque delle imposte dovute in dichiarazione, non ha provveduto ad effettuare il versamento. In altri termini, dunque, si deve ritenere che nel ravvedimento speciale si debba seguire la regola di carattere generale prevista dall'articolo 13 del d.lgs n. 472 del 1997 in termini di applicazione ed efficacia di eventuali cause ostativa.

In questo, un supporto idealmente appare potersi trovare nella relazione di accompagnamento al disegno di legge contenente la manovra di bilancio per il 2023, laddove si parla di esclusione delle violazioni definibili in modo agevolato ai sensi dei commi dal 153 e seguenti.

Detto rinvio si dovrebbe dunque intendere a quelle fattispecie che, oggettivamente, rientrano nel perimetro di definizione agevolata e non certo a quelle violazioni che, astrattamente riconducibili a quel perimetro non hanno ancora portato ad una contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sul punto sarà dunque necessario un chiarimento esplicito in modo tale che i contribuenti abbiano un riferimento certo nell'approccio alla sanatoria prevista dai commi 174 e seguenti della manovra identificata appunto come una sorta di ravvedimento speciale rispetto alle previsioni di carattere ordinario.

10 ONLINE
Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

La modifica tocca anche le rateazioni post controlli formali

ta, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell'estensione fino a venti rate trimestrali (comma 159).

Nuova rateazione degli avvisi bonari

Domanda

Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti avvisi bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle comunicazioni di irregolarità previste dall'articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973 in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell'articolo 3 bis, comma 1, del d.lgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata esclusivamente agli avvisi ex articoli 36 bis e 54 bis?

Risposta

L'articolo 1, comma 159, della legge di Bilancio, intervenendo sull'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, in materia di Rateazione delle somme dovute, ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a 5.000 euro, la

possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali.

La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1 del 2023, riguarda, oltre che la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall'importo.

Definizione agevolata avvisi bonari

Domanda

Ai fini della determinazione della nuova misura delle sanzioni del 3 per cento, come devono essere calcolate le stesse considerando che, evidentemente, possono essere stati effettuati pagamenti precedenti? La nuova misura delle sanzioni è applicabile in modo autonomo sulle rate

mancanti ovvero vi è una rideterminazione complessiva che potrebbe generare l'assenza di un onere di versamento a titolo di sanzioni, come sembra emergere dal testo della norma che afferma come le somme già versate siano acquisite? Verrà messo a disposizione un ausilio da parte dell'Agenzia delle Entrate per la corretta determinazione delle sanzioni?

Risposta

La circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 ha chiarito che nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2022 sia già stata versata parte delle somme dovute, sull'importo residuo, calcolato per differenza tra l'importo dell'imposta richiesto con la comunicazione e l'importo dell'imposta versata (senza considerare gli interessi di

rateazione versati con codice tributo 9002) sono rideterminate le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento.

Per determinare l'imposta residua al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che, nella determinazione dell'ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l'importo dell'eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata en-

Dettaglio	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 3%)
Imposta da versare	4.000 €	1.500 €	2.500 €
Sanzione	400 €	150 €	75 €
Interessi	280 €	105,00 €	175 €
Totale	4.680 €	1.755 €	€2.750

Crediti d'imposta: il commercialista come garante e certificatore

La consulenza specializzata e verticale nel settore fiscale è un fattore critico di successo per lo sviluppo e l'innovazione del tessuto economico italiano

Le recenti proroghe fiscali per il 2023 in diversi settori confermano l'intenzione dello Stato di sostenere le aziende attraverso i **crediti d'imposta**. Le possibilità a disposizione sono tante eppure, da parte degli imprenditori vi è ancora un **sentimento di prudenza** nel raccogliere, dettato dalla complessità della normativa e dal timore di incorrere in errori, accertamenti e conseguenti sanzioni. È qui che il commercialista può fare la differenza grazie al **ruolo di certificatore** che la normativa gli riconosce.

Ne parliamo con **Nunzio Strazzullo**, specialista in **crediti fiscali**, Presidente di **Professioni in Team** e nuovo **componente della Commissione Finanza Agevolata del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)**. «*La diffidenza da parte dell'imprenditore è legata alla conoscenza della sola autocertificazione, come unico strumento per accedere ai crediti d'imposta, che il legislatore mette a sua disposizione. In effetti, l'autocertificazione lo espone al rischio di fornire dati incompleti o errati. Il commercialista è la figura che più lo può aiutare a sviluppare e innovare la sua attività approfittando di queste opportunità, limitando fortemente i rischi connessi.*»

DOMANDA In che modo il commercialista può contribuire a trasformare i crediti d'imposta in fattori di successo per lo sviluppo dell'impresa?

RISPOSTA La normativa fiscale offre diverse opportunità alle imprese. Tra queste vi sono i **crediti d'imposta**, che premiano scelte volte a sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'attività con un meccanismo che **incide direttamente sulla tassazione** e consente di ridurre il peso. Il commercialista, consigliando all'impresa le scelte migliori, le permette di **attuare politiche di sviluppo e trattene liquidità**.

D. Perché vi è diffidenza a ricorrere a queste operazioni?

R. Perché **la normativa è complessa anche per gli addetti** e spesso sfuggono tutte le possibilità a disposizione. Facciamo un esempio: il credito d'imposta legato all'acquisto di **beni strumentali 4.0 inferiori ai 300.000€**. La via più semplice e diretta che il contribuente ha per accedervi è l'**autocertificazione**, strumento che qualsiasi consulente tende a sconsigliare, perché espone a un **danno patrimoniale** in caso di inesattezze nella compilazione. In realtà è proprio qui che il commercialista, grazie a una conoscenza verticale, specializzata dell'argomento, può fare la differenza suggerendo gli strumenti alternativi più sicuri.

D. Ci può fare qualche esempio di strumento?



R. Invece dell'autocertificazione si può fornire una perizia asseverata o, meglio ancora giurata, che attesti l'esistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla norma per la concessione del credito d'imposta in favore dell'impresa, nonché **l'asseverazione e la certificazione fiscale del dottore commercialista**. Il **ruolo di certificatore e di garante**, in capo al commercialista, è stato di recente sostenuto dal nuovo presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, **dal Prof. Dott. Elbano de Nuccio, Presidente CNDCEC**. **La perizia, unitamente alla certificazione fiscale, puntellano infatti la richiesta di credito d'imposta** con una autorevolezza e una garanzia ben diverse da una autocertificazione e possono essere **esibite in caso di rendicontazione o di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate**, tutelando l'imprenditore richiedente.

La conoscenza approfondita dell'argomento è alla base di una consulenza davvero mirata ed efficace perché trova soluzioni, strategie che permettono al proprio cliente di cogliere tutte le opportunità con il miglior margine di tutela possibile. Se si tratta di crediti d'imposta, Professioni in Team ad esempio, oltre al fornire la perizia asseverata o giurata, **certifica il credito anche sotto l'aspetto fiscale** quando possibile. Al momento siamo gli unici in Italia a fornire questo servizio.

D. Cosa rischia un imprenditore che non si rivolge a consulenti esperti e specializzati?

R. Se da un lato ci sono i rischi connessi ad autocertificazioni inesatte, dall'altro ci sono

molti imprenditori che **ignorano l'esistenza di crediti fiscali**, legati a investimenti pregressi, di cui potrebbero godere. L'attività di analisi e consulenza, nella sua fase iniziale, serve a verificare l'esistenza di questi crediti oltre alla possibilità di chiedere quelli nuovi messi a disposizione dal legislatore.

D. Il commercialista è dunque sempre più una professione con specializzazioni particolari?

R. Assolutamente. Per poter svolgere bene la nostra professione occorre verticalizzarsi, **perché la materia ha livelli di complessità notevoli per ogni singolo argomento**: per stare al passo, Professioni in Team si è dotata di Comitati Tecnici specifici per settore. Crediamo anche nella formazione e nella vicinanza. È il motivo per il quale ci impegniamo in ambito accademico, siamo in stretto contatto con le Camere di Commercio, con gli enti e le commissioni a carattere nazionale e locale vicine ai professionisti e al nostro mondo. Per questo siamo aperti alle collaborazioni sia in forma diretta, accogliendo dentro al nostro network i professionisti, sia indiretta, fornendo informazioni e consulenze. La nostra è una professione con un forte impatto sociale: **specializzazione, formazione e collaborazione** sono il modo migliore per svolgerla.

Professioni in Team è un network di professionisti specializzati ed esperti in certificazioni di crediti fiscali, a fianco di consulenti e imprenditori. Nel 2022, con oltre **460 pratiche** ha aiutato più di **280 aziende** e loro consulenti a recuperare crediti d'imposta per **oltre 92 milioni di euro**.

Eserve il prelievo della ritenuta dell'8%. Dichiarazione sostitutiva per la contabilizzazione

Superbonus, bonifico parlante

Errata compilazione inibisce riconoscimento del beneficio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Fruizione del superbonus soltanto con bonifico parlante e prelievo della ritenuta dell'8%. Per l'Agenzia delle entrate, la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale che pregiudichi l'obbligo di operare la ritenuta non consente il riconoscimento della detrazione. Il contribuente, dunque, deve procedere con una ripetizione del pagamento ma, se i dati non sono completi e il pagamento non può essere ripetuto, lo stesso può ottenere una dichiarazione sostitutiva, da parte dell'impresa appaltatrice, che attesti la corretta contabilizzazione del ricavo.

Così l'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito, presentato nel corso del 6° Forum dei commercialisti organizzato da *ItaliaOggi*, sul tema del pagamento della detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, in assenza di un bonifico parlante.

Si chiedeva, infatti, se, in caso di errato pagamento, avvenuto con bonifico ordinario, delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) fosse possibile applica-



Uno scorcio della platea del Forum

re le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante, come indicato a suo tempo dall'Agenzia delle entrate (circ. n. 43/E/2016).

È noto, infatti, che per poter fruire delle detrazioni edilizie, i soggetti non titolari di reddito d'impresa devono pagare le spese con un bonifico bancario dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta di acconto dell'8% nei confronti del destinatario del pagamento; soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico ma se la ritenuta, come avviene con utilizzo dei bonifici ordinari, non è stata operata, l'uni-

co modo per non perdere il diritto all'agevolazione è la ripetizione del bonifico, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese.

Il quesito è da ritenersi legittimo giacché, sul tema, era stato rilasciato un chiarimento (circolare 28/E/2022 pag. 176) che pareva, nei contenuti, differire per il superbonus rispetto ai chiarimenti già forniti, relativi alle altre detrazioni.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta, precisa che, come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini della detrazione maggiorata (superbonus), per il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi deve utilizza-

re la tipologia di bonifico bancario o postale dal quale risulti, necessariamente, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con un più recente documento di prassi (circolare 30/E/2020) è stato confermato, richiamando altro documento (risoluzione n. 55/E/2012), che la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta, di cui all'articolo 25 del dl 78/2010, non permette il riconoscimento della detrazione, fatta salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Per l'Agenzia, in sintesi, la detrazione maggiorata non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi più semplice in cui il contribuente proceda, dopo una preventiva restituzione di quanto pagato, con la ripetizione del pagamento attraverso un nuovo bonifico bancario e/o postale nel quale siano riportati, in maniera pun-

tuale, i dati richiesti, necessari ad operare la predetta ritenuta.

Inoltre, con altro documento di prassi (circ. 43/E/2016), richiamato da ultimo anche da altro documento dell'agenzia (circ. 28/E/2022), è stato precisato che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente entri in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Tale soluzione era già pacifica per i cosiddetti bonus ordinari ma, con la risposta ricevuta, l'Agenzia delle entrate ha esteso la detta applicazione anche alla detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 affermando, inequivocabilmente, che i citati chiarimenti possono applicarsi "anche con riferimento alle spese ammissibili al superbonus". (riproduzione riservata)

— © Riproduzione riservata —

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Uno strumento ad hoc per determinare le sanzioni ridotte

tro il 31 gennaio 2023).

Si pensi al caso di comunicazione di irregolarità con la quale viene chiesto di versare un importo complessivo pari ad euro 4.680 di cui 4.000 relativo all'imposta da versare e il rimanente relativo a sanzioni ed interessi. Alla data del 31 dicembre 2022 sono stati versati complessivamente euro 1.755. Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre ripartire l'importo corrisposto in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione. La sanzione nella misura del 3 per cento va calcolata sulla differenza tra l'imposta richiesta con la comunicazione e quella versata, determinata sulla base della proporzione come esposto nella seguente tabella:

Pertanto, in base alle nuove disposizioni in materia di definizione agevolata, l'importo residuo da versare è pari ad euro 2.750 (in luogo dell'importo residuo dovuto in precedenza pari ad euro 2.925).

Si precisa che non è previsto l'invio di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sul sito internet dell'Agenzia, è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per

la determinazione delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.

ARGOMENTI VARI Nuovo esterometro

Domanda

In base alle disposizioni dell'art. 6, comma 9-bis1, del dlgs n. 471/97, nel caso in cui, in relazione alle operazioni effettuate da fornitori non stabiliti, ancorché identificati in Italia, nei confronti di soggetti passivi nazionali, l'imposta sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell'inversione contabile, in assenza di frodi l'imposta si considera assolta e detraibile, e si applica la sanzione formale da 250 a 2.000 euro. Si chiede di sapere come debba essere effettuata, in tal caso, la comunicazione al Sdi da parte del cessionario/committente nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015, considerato che l'operazione è già stata assoggettata al tributo dal fornitore identificato, ancorché in modo irregolare.

Risposta

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 «qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.»

Come già chiarito con la risposta ad

interpellon. 501 del 22 luglio 2021, siamo di fronte, dunque, ad una fattura irregolare per la quale il legislatore, fermo il diritto alla detrazione qualora il cessionario / committente dia prova che l'imposta «sia stata», seppur erroneamente, «assolta dal cedente o prestatore» in assenza di frode, ha previsto un'apposita sanzione.

La comunicazione dei dati richiesta dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. «esterometro»), potrà dunque essere effettuata, nei tempi voluti dalla lettera b) del medesimo comma, utilizzando anche al fine di contemperare le esigenze della precompilata IVA - il tipo documento "TD28" indicando - nel blocco cedente/prestatore - il codice Paese e l'identificativo estero del fornitore. Al riguardo, si invita a seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", pubblicata nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Certificazione prestazioni di servizi elettronici

Domanda

In base al n. 6-ter dell'art. 22 del DPR 633/72, per le prestazioni



VEDIAMO OGGI QUELLO CHE ACCADRÀ DOMANI.

Solo chi da **oltre 30 anni** conosce le **costanti evoluzioni** del mercato immobiliare può vedere il domani e offrire **servizi di consulenza strategica e valutazione** su qualsiasi tematica del mercato immobiliare.

▲ VALUTAZIONI
IMMOBILIARI
E DI AZIENDE

▲ VALUTAZIONI DI
MARCHI, BREVETTI,
ATTREZZATURE E
IMPIANTI

▲ ANALISI DI
MASSIMA E
MIGLIORE
VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE

▲ ANALISI DI
MERCATO

PATRIGEST | **Gabetti**
ADVISORY & VALUATION

www.patrigest.it

I chiarimenti sulle regole nell'anno in cui non trova più applicazione il sistema forfetario

Compensi senza retroattività

Ritenuta del 20% da quando si entra in regime ordinario

DI BRUNO PAGAMICI

Nell'anno in cui non trova più applicazione il regime forfetario, solo dal momento in cui il professionista entra nel regime ordinario si dovrà applicare la ritenuta del 20% sui compensi percepiti. In altri termini, dal momento in cui i ricavi superino i 100mila euro, come previsto dall'art. 1, comma 54 della legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), il contribuente dovrà operare le ritenute normalmente, senza però applicare retroattivamente la ritenuta alla fonte su quanto fatturato precedentemente nel vigore del regime agevolato. Ciò in quanto i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e considerato che le stesse ritenute si rendono applicabili al momento della corresponsione, le stesse non possono essere applicate retroattivamente. Analogamente, nessuna ritenuta dovrà essere operata in modo retroattivo per le "operazioni passive". È quanto emerge dalla risposta al quesito posto all'Agenzia delle entrate in occasione del 6° Forum Nazionale dei commer-



Come ogni anno, Forum occasione d'incontro tra professionisti

cialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*. La problematica era nata in seguito alla regola introdotta dalla legge di bilancio 2023 secondo la quale superando i 100mila euro di ricavi/compensi, si fuoriesce dal regime immediatamente, nello stesso anno in cui quella soglia viene superata, senza aspettare il successivo periodo d'imposta (come era invece previsto precedentemente). Di qui la necessità di conoscere l'eventuale assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti prima dello splafonamento oltre i 100mila euro.

Le nuove regola imposta dalla Manovra 2023. Il regime forfetario è stato modificato dalla legge di bilancio 2023 con la previsio-

ne di un nuovo limite per l'accesso e la permanenza nel regime, che passa da 65mila a 85mila euro. È stata inoltre introdotta una clausola antielusiva, fissata a 100mila euro, che impone la fuoriuscita immediata al suo superamento, anche in corso d'anno (disposizione che dovrà tuttavia essere vagliata e approvata dalla Commissione europea). Pertanto, dopo le necessarie autorizzazioni, dal periodo d'imposta 2023 entreranno in vigore i nuovi limiti che andranno a modificare la norma istitutiva del regime forfetario (legge 190/2014 comma 54, lett. a). Questo permetterà a professionisti e autonomi con partita iva di versare un'imposta sostitutiva pari al 15%

(o al 5% nei primi cinque anni di attività) fino a 85mila euro di ricavi.

Il regime forfetario secondo le Entrate. L'Agenzia delle entrate interviene alla soluzione del quesito facendo riferimento all'art. 1, c. 67, della legge 190/2014 (legge di bilancio 2015) secondo cui «I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta». Inoltre, ai sensi del successivo comma 69, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario «non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato dpr 600/73, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».

L'Agenzia delle entrate prosegue nella sua disamina preordinata alla risposta al quesito precisando che per effetto della modifica del comma 71 della legge di bilancio 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge di bilancio 2023 «il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000». Ciò posto, in meri-

to all'applicazione della «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi», l'art. 25, comma 1, del dpr 600/1973 prevede che «i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa».

Considerato che le ritenute si rendono applicabili al momento della «corresponsione» dei compensi, l'Agenzia delle entrate pertanto ritiene che le stesse non possano essere applicate retroattivamente. Analogamente, per le «operazioni passive», il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui all'art. 23 e 24 del dpr 600/1973.

— © Riproduzione riservata —

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Corrispettivi servizi elettronici, fattura non obbligatoria

di servizi riconducibili tra i servizi elettronici ai sensi dell'art. 7 del regolamento Ue n. 282/2011, resi a committenti privati consumatori, l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. Le stesse prestazioni B2C, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (dm 27 ottobre 2015) e, in via temporanea, dall'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2 del dlgs n. 127/201 (dm 10 maggio 2019).

Ciò premesso, si chiede di sapere:

- come si concilia con il quadro normativo sopra riportato la risposta all'interpello n. 582 del 7 dicembre 2022, secondo cui i corrispettivi percepiti dai consumatori finali nazionali per le suddette prestazioni devono essere documentati con fattura

- se l'indicazione, contenuta nella stessa risposta, secondo la quale, nel caso in cui il prestatore intenda emettere volontariamente la fattura anche per le prestazioni rese a consumatori finali di altri paesi Ue, deve previa-

mente acquisire l'autorizzazione del committente, rivestita portata generale, sicché tale autorizzazione debba essere acquisita in tutti i casi in cui il soggetto passivo intenda documentare con emissione di fattura i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso consumatori finali.

Risposta

In via preliminare, si evidenzia che la risposta citata (n. 582, pubblicata il 7 dicembre 2022 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia) prende in esame un caso del tutto peculiare, in cui, al di là delle carenze indicate nella risposta stessa in ordine agli elementi utili a qualificare il servizio reso dall'istante, questi raccoglieva i dati degli utenti ai fini della fatturazione. Adempimento per il quale si sono fornite le indicazioni del caso laddove tali utenti fossero soggetti nazionali.

Resta confermato, da un punto di vista generale, che, in base all'attuale quadro normativo, i corrispettivi percepiti da consumatori finali per i servizi qualificabili come elettronici ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 non

sono soggetti all'obbligo di fatturazione.

Quanto all'acquisizione del consenso dei consumatori nelle ipotesi in cui l'emissione di una fattura non sia obbligatoria ex lege, la risposta citata fa applicazione di principi di portata generale già espressi in precedenza e da confermare anche in questa sede, in base ai quali «la lettera dell'articolo 22 del decreto IVA - secondo cui "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" - escludendo l'obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura ed il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria. L'esercizio di tale facoltà va ovviamente coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21, comma 1, del decreto IVA ovvero, in ipotesi di fattura "semplificata", quelli del successivo articolo 21-bis [si vedano, in entrambi i casi, le lettere da a) ad h) dei rispettivi commi 1]» (così, ad esempio, la precedente risposta n. 378, pubblicata il 14 luglio 2022).

Tempistica annotazione acquisti in reverse charge contribuenti trimestrali

Domanda

Per gli acquisti in reverse charge gli operatori devono operare la doppia annotazione nel registro di cui all'articolo 23 (vendite) e articolo 25 (acquisti) del dpr. n.633/72. L'articolo 7, comma 3-bis, del dpr. 14 ottobre 1999, n. 542 dispone che, in luogo degli ordinari termini di cui all'articolo 23, i soggetti che applicano la liquidazione Iva trimestrale «possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni?». Si chiede conferma che detto temine rileva anche ai fini dell'annotazione della posta dell'Iva a debito relativa agli acquisti in reverse charge.

Risposta

Fermo restando che la liquidazione IVA operata dai soggetti che esercita-

Una rotta per evitare iceberg e cogliere opportunità

Si chiama Bussola d'Impresa® ed è una piattaforma in cloud composta da due soluzioni, Radar PRO e Gps, per monitorare l'andamento aziendale e segnalare tempestivamente sintomi di difficoltà e performance di crescita

Non è solo una questione di obblighi di legge, ma anche di consulenza ad alto valore aggiunto. Per dottori commercialisti, legali d'impresa e aziendalisti in genere, disporre di uno strumento che permetta di andare oltre la tradizionale redazione dei bilanci, l'elaborazione della contabilità, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e altre attività routinarie, e iniziare invece a offrire consulenza di alto livello è al giorno d'oggi imprescindibile. Questo strumento si chiama Bussola d'Impresa, una soluzione in cloud che risponde da un lato all'esigenza di adeguarsi alla nuova normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza – prevenendo situazioni di difficoltà di un'impresa attraverso la lettura dei sintomi premonitori di un suo potenziale stato di crisi – dall'altro di predisporre un sistema di monitoraggio preciso e regolare dell'andamento aziendale in ogni periodo dell'anno, ovvero un radar evoluto in grado di segnalare le più opportune modifiche al modello di business qualora quest'ultimo risulti meno performante.

«ADEGUATO ASSETTO» PER LE IMPRESE

E ora che negli studi professionali si sta entrando nel pieno della campagna bilanci 2022 uno strumento come Bussola d'Impresa è in grado di fare la differenza. Perché questa del 2023 non è una campagna qualsiasi: da quest'anno, soprattutto sulle società di capitali, incombe la novità di un'informativa che deve essere in linea con l'adempimento di «adeguato assetto» di cui all'art. 2086 c.c., comma 2, «ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

Come noto, il 15 luglio dello scorso anno in recepimento di una direttiva europea (Insolvency), è entrato in pieno vigore il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), al quale ogni imprenditore è tenuto ad uniformarsi. Manca poco tempo quindi per un recupero e per evitare di esporre l'imprenditore a pesanti responsabilità, conseguenti per esempio a dichiarazioni di bilancio carenti o, peggio ancora, mendaci come potrebbe essere quella di affermare di aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge (compresi quindi quelli sanciti dall'art. 2086 c.c., comma 2), senza avervi tuttavia provveduto. Non attivandosi



infatti, in caso di crisi non tempestivamente intercettata, il rischio per l'imprenditore è quello di dover consegnare al tribunale non solo le chiavi dell'azienda ma anche quelle di casa propria e del proprio patrimonio.

SCUDO PROTETTIVO

La piattaforma di Bussola d'Impresa funge da efficace scudo protettivo per qualsiasi azienda e permette di azzerare le nuove responsabilità amministrative (illimitate) e penali incombenti sull'imprenditore e sull'organo amministrativo, sia individuale sia societario, derivanti dal mancato adeguamento ai nuovi obblighi di adeguato assetto. «Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa è già in vigore, anche se pochi ne sono informati», avverte Renato Zanichelli, fondatore dello Studio Zanichelli & Partners e della startup innovativa Bussola d'Impresa. «Molte banche, in sede di rinnovo degli affidamenti, già dai primi giorni del 2023 stanno iniziando a chiedere alle imprese loro clienti la reportistica attestante la messa in adeguato assetto, cioè l'avvenuta esecuzione dei controlli periodici imposti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022». Come noto, quest'ultimo articolo ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019, di fatto imponendo di effettuare ben 12 controlli, compreso l'elaborazione del «test di risanamento» e l'acquisizione delle informazioni richieste dalla «check list particolareggiata» di cui al Decreto dirigenziale 28.9.2021, per poi produrre una reportistica di sintesi, con cadenza periodica.

Sono obblighi che la piattaforma di Bussola d'Impresa gestisce rapidamente e con facilità, generando un report automatico, munito di marcatura temporale, grazie al quale l'imprenditore, anche

a distanza di tempo, può dimostrare di essere pienamente in regola. Strategico nell'integrazione dei dati e nell'elaborazione di score predittivi è pure il contributo di un partner tecnologico di rilievo: Creditsafe, il provider di business information più utilizzato al mondo. «Non si tratta soltanto di obblighi», sostiene Zanichelli, «la direttiva europea Insolvency, alla quale anche il legislatore nazionale si è uniformato nel varare il nuovo codice, costituisce un'opportunità storica per aiutare l'imprenditore italiano a dotarsi finalmente di processi adeguati e di strumenti evoluti, che favoriscano continuità all'impresa e la rendano sempre più competitiva e sostenibile».

RADAR, GPS E PORTOLANO

Bussola d'Impresa integra qualunque gestionale in uso, non richiedendo nuovi investimenti software né particolari istruzioni da apprendere. Viene pure messo a disposizione il Portolano di Bussola d'Impresa, un innovativo «manuale di navigazione», reperibile su Amazon Libri e ricco di infografiche, checklist, schemi operativi, formule pratiche, mappe e strumenti interattivi via Qr code. Il cuore del sistema è tuttavia costituito da due soluzioni fra loro integrate, totalmente in cloud, per le quali non è richiesto il download di alcun software: un Radar digitale (attivabile gratuitamente in due minuti e upgradabile nella versione Pro) e il Gps di bordo. La strumentazione fornita con il Radar, che nella versione Pro permette di intercettare minacce e cogliere opportunità lungo la navigazione, è molto ricca e include il Bollettino del Mare, per rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24, ovunque ci si trovi, un Diario di Bordo (come quello del Capitano Kirk!) e una Plancia di Comando concepita per imprimere un nuovo impulso all'organizzazione delle proprie attività, mettendo a frutto i contributi delle moderne neuroscienze. Oltre ai sette Sensori di Navigazione, fra cui l'Adeguato Assetto e un potente «decoder» della Centrale Rischi di Banca d'Italia, il Radar Pro consente di effettuare il Navigation Test, un periodico «punto nave» per ottenere dritte strategiche verso le rotte più consigliate. Dopo 90 giorni di utilizzo ininterrotto del Radar Pro, si accede automaticamente al Gps di bordo di Bussola d'Impresa, un geniale tool frutto di attenta progettazione e ingegnerizzazione, attivo a partire dal 23 gennaio con le prime due rotte di navigazione e che costituisce una novità assoluta per il mercato.

I 12 check anticrisi previsti dalla legge

1. Squilibrio patrimoniale
2. Squilibrio economico
3. Squilibrio finanziario
4. Sostenibilità dei debiti nei 12 mesi successivi
5. Debiti per retribuzioni scaduti
6. Debiti verso fornitori scaduti
7. Esposizione verso banche e altri intermediari
8. Debiti scaduti verso Inps
9. Debiti scaduti verso Inail
10. Debiti scaduti verso l'Agenzia delle Entrate
11. Debiti scaduti verso l'agente riscossore
12. Ricavare informazioni per lista di controllo particolareggiata e test di risanamento



Inquadra il codice QR per avere il **Portolano di Bussola d'Impresa** sulla tua scrivania in sole 24 ore

Indicazioni ai soggetti passivi residenti presso fornitori esteri che hanno addebitato l'Iva

Esterometro guarda San Marino

Stesso documento per la trasmissione degli acquisti al Sdi

DI FRANCO RICCA

Gli acquisti imponibili in Italia, effettuati da soggetti passivi residenti presso fornitori esteri che hanno addebitato l'Iva, devono essere trasmessi al Sdi dell'agenzia delle entrate, ai sensi delle disposizioni sul c.d. esterometro, utilizzando il tipo documento TD28, recentemente istituito per la comunicazione delle fatture cartacee provenienti da San Marino. Questa la soluzione operativa individuata dall'agenzia (e fornite nelle risposte ai quesiti nel corso del Videoforum 2023 di *ItaliaOggi* in corso a Milano) in relazione alla diffusa problematica causata dall'addebito dell'Iva, formalmente irregolare e sanzionabile, ma sostanzialmente "tollerato" dalla legge, da parte di fornitori residenti all'estero e titolari di posizione Iva in Italia (aperta direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, oppure mediante rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, dpr 633/72). Come noto, la disciplina nazionale del debitore dell'Iva prevede che, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi residenti, l'imposta



Da sinistra Giuseppe De Filippi (Tg5) e Marino Longoni (ItaliaOggi)

deve essere assolta direttamente da questi ultimi con il meccanismo dell'inversione contabile, ancorché i fornitori siano identificati ai fini Iva nel territorio dello stato, eccettuata la particolare ipotesi in cui l'operazione sia effettuata con la partecipazione di una stabile organizzazione nazionale del cedente/prestatore estero.

In via di principio, quindi, i fornitori esteri non possono addebitare l'imposta ai clienti soggetti passivi stabiliti in Italia. Ciò posto, l'art. 6, comma 9-bis.1, del dlgs n. 471/1997 prevede però che nel caso in cui, in violazione delle disposizioni sul debitore dell'imposta, in specie dell'art. 17, secondo comma, del dpr 633/72, l'Iva non sia stata assolta dal cessionario/committente nazionale,

ma sia stata addebitata in rivalsa dal fornitore estero, in assenza di situazioni fraudolente, l'imposta si considera assolta e detraibile; il cessionario/committente nazionale è tuttavia punibile con la sanzione da 250 a 2.000 euro, del cui pagamento risponde solidalmente il fornitore.

In questo caso sorge però il problema delle modalità con le quali il cessionario/committente nazionale deve adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dell'operazione all'agenzia delle entrate, previsto dall'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015 (esterometro), che dal 1° luglio 2021 va effettuato predisponendo il file secondo le regole tecniche della fatturazione elettronica; l'applicazione dell'Iva

da parte del fornitore estero, infatti, non è compatibile con le tipologie documento previste dalle specifiche tecniche (TD17, TD18 e TD19).

La problematica è stata rappresentata all'agenzia delle entrate, che nella risposta di ieri, 23 gennaio 2023, nel premettere che, come sopra evidenziato, nel caso in esame si versa in ipotesi di fattura irregolare e sanzionabile, ha chiarito che la comunicazione dei dati prevista dal citato art. 1, comma 3-bis, potrà essere effettuata, nei tempi stabiliti dalla lettera b) del medesimo comma, vale a dire "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, utilizzando, anche al fine di rispondere alle esigenze della "precompilata Iva", il tipo documento TD28, indicando nel blocco cedente/prestatore il codice paese e l'identificativo estero del fornitore. Per i dettagli sulle modalità di compilazione del file, l'agenzia rinvia alla "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Al riguardo, va ricordato che il tipo documento TD28, intestato "acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)", è stato istituito, in occa-

sione dell'aggiornamento di agosto 2022 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, al fine di consentire al soggetto passivo italiano di adempiere all'obbligo dell'esterometro in relazione alle fatture cartacee ricevute con addebito dell'Iva da operatori stabiliti nella repubblica di San Marino (mentre in relazione alle fatture cartacee non recanti l'addebito dell'Iva, da assolvere a cura del cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile, occorre utilizzare il codice TD19).

Alla luce del chiarimento di ieri, quindi, il codice TD28 va utilizzato non soltanto nell'ipotesi indicata nelle attuali specifiche tecniche, ma in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale abbia ricevuto dal fornitore estero, irregolarmente, una fattura con l'addebito dell'imposta. In ordine alla sopra ricordata sanzione applicabile per la violazione formale, si osserva che, per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2021 e non definitivamente accertate al 1° gennaio 2023, è possibile avvalersi della definizione agevolata, con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1, commi 166 ss., della legge n. 197/2022.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Prima chiusura di cassa entro le 24 del giorno d'apertura

no l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (c.d. contribuenti trimestrali "per opzione") prescinde dalle operazioni assoggettate a reverse charge, si ritiene che laddove il cessionario/committente di un'operazione cd. interna da assoggettare a tale meccanismo abbia esercitato la richiamata opzione, egli potrà «annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» (cfr. l'articolo 7, comma 3-bis, del d.P.R. n. 542 del 1999). La medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge cd. estero, considerato che l'imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale.

Ciò, ovviamente, rispettando gli ulteriori adempimenti posti a suo carico dal legislatore (quali, a seconda dei casi, l'emissione di autofattura o l'integrazione del documento ricevuto dal cedente/prestatore) come indicato, anche ai fini della corretta compilazione dei diversi documenti e dei re-

gistri Iva, nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.

Corrispettivi telematici per i locali notturni

Domanda

Il comma 4, dell'art. 1 del dpr 544/1999 stabilisce che, per coloro che esercitano attività che si protraggono oltre le ore 24:00, "il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento" e con un datato documento di prassi (circ. 8/04/2016 n. 12/E, risposta 18.1), emesso prima del telematico, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, preliminarmente, che la detta norma speciale poteva essere applicata a tutti gli esercenti attività con chiusura successiva alla mezzanotte, aprendo alla possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività", quindi ben oltre le ore 24:00. Si ritiene

possibile, quindi, in alternativa alla chiusura e riapertura, in linea con la ratio della norma e del chiarimento, procedere con l'emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale saranno indicati tutti gli incassi eseguiti dall'apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la detta chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura. Per esempio, locale notturno (o ristorante, bar, pizzeria o quant'altro) che apre alle ore 18:00 del 12/11/2022 (sabato) e chiude alle ore 02:00 del 13/11/2022 (domenica), l'invio del flusso avviene dopo le ore 02:00 del 13/11/2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13/11/2022).

Risposta

Va rilevato che la norma richiamata (articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544) riguarda gli esercenti attività di intrattenimento e non tutti colo-

ro che svolgono commercio al minuto ed attività assimilate.

Peraltro, in merito si è osservato che «come già chiarito con la risposta ad interpellato n. 506 pubblicata il 10 dicembre 2019 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che prevede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."» (così la risposta n. 535, pubblicata il 20 dicembre 2019 con specifico riferimento alle attività di intrattenimento).

Per simili attività non si pone dunque alcun dubbio.

Quanto alle altre attività, cui la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016 ha este-

La corretta imputazione dei corrispettivi e relativa liquidazione dell'Iva secondo le Entrate

Bar, doppia chiusura di cassa

Se i clienti si intrattengono oltrepassata la mezzanotte

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Bar e ristoranti con doppia chiusura di cassa serale se i clienti si intrattengono oltre la mezzanotte. Per l'Agenzia delle entrate, in caso di chiusura dell'esercizio oltre le ore 24:00, al fine della corretta imputazione dei corrispettivi giornalieri e della relativa liquidazione dell'Iva, soprattutto quando siamo a cavallo del periodo di liquidazione, è utile eseguire una prima chiusura entro la fine della giornata e una successiva apertura per il giorno successivo.

L'Agenzia delle entrate non transige, nella risposta fornita nel corso del 6° forum dei Commercialisti, e si allinea alle indicazioni di un provvedimento datato.

Preliminarmente (si veda *ItaliaOggi* del 19/11/2022) si evidenzia che molti locali notturni ma anche ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie e quant'altro, fino al 31/12/2019 (30/6/2019 per i commercianti con volume d'affari riferibile al 2018 superiore a 400.000 euro) certificavano i corrispettivi incassati con l'emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, ai sensi dell'art. 12 della legge 413/1991.

Il legislatore, più tardi, ha



Alcuni degli stand presenti al Forum

introdotta l'obbligo la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della legge 127/2015, posti taluni esoneri, con la possibilità, dall'1/1/2021, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), anche per coloro con volume d'affari inferiore alla citata soglia (400.000 euro), di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di esecuzione della operazione, invece che nel termine ordinario di dodici giorni.

I contribuenti, ai tempi del registratore di cassa tradizionale, dovevano chiudere la serata, stampare il riepilogo giornaliero, ai sensi dell'art. 12 del dm 23/03/1983, e annotare l'ammontare complessi-

vo dei corrispettivi giornalieri con la conseguenza che il riepilogo di chiusura, la data di registrazione dei corrispettivi e l'ammontare complessivi giornaliero erano totalmente allineati.

È stato chiesto, quindi, se si ritenesse possibile, in alternativa alla chiusura e alla riapertura, procedere con l'emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale dovrebbero essere indicati tutti gli incassi eseguiti dall'apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la detta chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura.

Per esempio, il ristorante, il bar o la pizzeria che, aprendo alle ore 18:00 del 12/11/2022 (sabato) e chiudendo alle ore 02:00 del 13/11/2022 (domenica), invia il flusso dopo le ore 02:00 del 13/11/2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13/11/2022).

L'Agenzia delle entrate non ha convalidato il detto atteggiamento, innanzitutto perché ha ricordato che la norma richiamata ovvero l'articolo 1, comma 4, del dpr 544/1999 riguarda gli esercenti attività di intrattenimento e non tutti coloro che svolgono commercio al minuto ed attività assimilate; per tali contribuenti non vi sono dubbi.

In effetti, l'agenzia ha già precisato (risposta ad interpellato n. 506/2019) che "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle

attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale." (a sostegno, anche la risposta n. 535/2019 con specifico riferimento alle attività di intrattenimento).

In merito alle altre attività, cui la circolare n. 12/E/2016 ha esteso l'applicazione della norma richiamata, viene ricordato che nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 2016 (provvedimento 182017/2016 con successive modifiche ed integrazioni), si è evidenziato come i «dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" versione 7 - giugno 2020".

Pertanto, in presenza di una chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, anche al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva, con particolare riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, l'Agenzia delle entrate ritiene utile eseguire due chiusure, una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura e una il giorno successivo.

— © Riproduzione riservata —

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Cumulo giuridico, qualificazione in base al verbale

so l'applicazione della norma richiamata, pur confermando le indicazioni ivi contenute - e dunque la possibilità di chiusura oltre le ore 24 ma con annotazione del corrispettivo con riferimento al giorno precedente - va altresì ricordata che nelle Specifiche Tecniche allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con successive modifiche ed integrazioni, si è evidenziato come i «dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" versione 7 - giugno 2020". In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione - sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.» (così la versione 10 giugno 2020).

ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dalla Guardia di finanza ai quesiti degli esperti al VI Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi del 23-24 gennaio 2023

UTILIZZO CONTANTE

Domanda

Nel caso di plurime violazioni della stessa disposizione in materia di uso del contante, è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni? In caso contrario, qual è la norma ostativa?

Risponde il Maggiore Doriane Andreassi

Come noto, l'art. 8 della legge 689/81 prevede, al primo comma, l'assoggettabilità alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo nei confronti di chi - con un'azione od omissione - alternativamente viola diverse disposizioni ovvero commette più violazioni della stessa fattispecie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

Tale disposizione viene richiamata dall'art. 67 del D.Lgs. 231/2007 che elenca, altresì, le circostanze rilevanti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allo stesso decreto.

È applicabile, quindi, il cumulo giuridico delle sanzioni per le condotte unitarie - commissive od omissive - che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art.

49 D.Lgs. 231/2007).

Per quanto concerne la nozione di unitarietà della condotta si richiamano a titolo esemplificativo le FAQ del Dipartimento del Tesoro dove viene evidenziato che - nel più ampio contesto dell'attività commerciale - ad "ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante".

In ragione di ciò, in sede di verbalizzazione, i Reparti del Corpo riportano tutti gli elementi fattuali idonei a stabilire se plurime violazioni debbano essere qualificate come una condotta unitaria, con conseguente applicazione del cumulo giuridico, ovvero a singole violazioni non teleologicamente riconducibili ad "un'azione od omissione".

ACCESSO PRESSO LOCALI COMMERCIALI STUDI PROFESSIONALI

Domanda

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la polizia tributaria può sempre accedere "in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicu-

rarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria". Si chiede se, comunque, per eseguire l'accesso nei locali adibiti ad abitazione del contribuente viene richiesta, dal Comando locale, una specifica autorizzazione, a cura della Procura della Repubblica.

Risponde il Maggiore Silvia Sonzogni

I presupposti che legittimano l'accesso ai fini fiscali variano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l'esercizio di tale potere comporta.

Quale regola generale, gli operanti devono essere muniti di apposita autorizzazione che indica lo scopo dell'accesso, rilasciata dal responsabile del Reparto della Guardia di Finanza precedente.

L'accesso in locali adibiti, oltre che all'esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione (c.d. "uso promiscuo"), è consentito, oltre che sulla base di apposito ordine di accesso, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente (art.

E' comunque possibile aderire indipendentemente dallo stato dei versamenti programmati

Rottamazione a decadenza soft

Per chi non riesce a pagare piani di dilazione a 72/120 rate

DI GIULIANO MANDOLESI

L'agenzia delle entrate conferma la decadenza soft nella rottamazione quater: chi non riuscirà a pagare le rate potrà accedere ai piani di dilazione "ordinari" a 72 o 120 rate evitando quindi di essere immediatamente attaccato dal fisco. Inoltre, in presenza delle citate dilazioni (ordinarie/straordinarie) è comunque possibile aderire al quarto atto della rottamazione indipendentemente dallo stato dei pagamenti del piano di rateazione senza necessità di corrispondere le rate insolte entro un determinato termine. Queste sono due risposte fornite dall'agenzia delle entrate durante la prima giornata del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti organizzato da *ItaliaOggi* riguardanti la rottamazione quater, disposizione contenuta nel pacchetto norme facenti parte della cosiddetta "tregua fiscale" e disciplinata all'articolo 1 commi da 231 a 252 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La decadenza "soft". Nel quesito sottoposto



Il momento delle risposte ai quesiti da parte della Gdf

all'amministrazione finanziaria durante l'evento si chiedeva conferma se, in caso decadenza dai piani della rottamazione quater, fosse concessa ai contribuenti la possibilità di rateizzare il debito residuo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Va ricordato che tale possibilità era preclusa nelle precedenti versioni delle rottamazioni, da ultima la "ter", nella quale, ai sensi dell'articolo 3 comma 14 lettera b) del dl n. 119/2018 in caso di inefficacia della definizione per carenti o tardivi versamenti, il debito residuo non poteva es-

sere oggetto di ulteriore dilazione. L'agenzia delle entrate conferma tale possibilità specificando infatti che diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" (cfr. art. 6, comma 4, del dl n. 193/2016, art. 1, comma 4, del dl n. 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b), del dl n. 119/2018) e al "saldo e stralcio" previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 198, della legge n. 145/2018), nell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nell'attuale definizione delle cartelle non sono contenute disposizioni che

inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti, ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 602/1973, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Le dilazioni in essere non vanno "allineate". E' possibile l'adesione alla rottamazione anche in presenza di debiti oggetto di dilazione con rate insolte senza

mentore al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione.

In questo caso, l'agenzia delle entrate sottolinea come, ai sensi del comma 238 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Inoltre, prosegue l'amministrazione nella risposta, ai sensi del successivo comma 239, le somme relative

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale

delle cartelle 2023, non vi è una specifica previsione sui debiti oggetto di dilazioni concesse ex art. 19 del DPR n. 602/1973, pertanto è comunque consentito avvalersi della rottamazione con riferi-

ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Chi effettua la donazione è tenuto all'invio di un riepilogo

52, comma 1, D.P.R. 633/1972 e art. 33, comma 1, D.P.R. 600/1973).

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'uso promiscuo dei locali si verifica non solo nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogniqualvolta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale o professionale nei locali abitativi (per tutte, Cass. 6232/2015 e, di recente, Cass. 37911/2022).

E' utile, inoltre, ricordare che il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizza l'accesso nei locali ad uso promiscuo assolve ad una funzione formale di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla legge, per cui, nella richiesta di accesso, non è necessaria altra motivazione ol-

tre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell'attività.

Nel caso, invece, i locali siano adibiti soltanto ad abitazione privata (c.d. "uso esclusivo"), l'accesso può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie (Cass. 7723/2018), allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni (art. 52, comma 2, D.P.R. 633/1972 e art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).

In questo caso, il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie, assolvendo pertanto una funzione di controllo di carattere sostanziale (Cass. 11779/2018).

PRESUNZIONE DI CESSIONE DI BENI DONATI

Domanda

Per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e degli altri prodotti di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 166/2016, la presunzione di cessione, di cui all'art. 1 del D.P.R. 441/1997 non opera se il soggetto donatore fornisce apposita comunicazione scritta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza. Si chiede quali siano i dati utili da comunicare, oltre dei dati contenuti nel documento di trasporto (o nel documento equipollente) e il valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.

Risponde il Maggiore Daniele Mannara

Ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 16 della Legge n. 166 del 2016, come sostituito dall'articolo 1, comma 208, lettera f), n. 2), della Legge n. 205 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in caso di cessione gratuita dei prodotti individuati dal comma 1 del medesimo articolo a enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, al ricorrere di tre condizioni non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997.

In primis, per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto ovvero un documento equipollente.

Inoltre, il donatore deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, per via telematica, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le

cessioni, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto (o nel documento equipollente) nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.

Tale obbligo di comunicazione non sussiste per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro.

Infine, l'ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

© Riproduzione riservata